

N. R.G. 17084/2017

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Di Martino	Presidente
dott. Adriano Del Bene	Giudice
dott. Francesca Reale	Giudice-rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17084/2017** promossa da:

ATTORE

CONTRO



### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il la Curatela del  
, dichiarato con sentenza 5 del 2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha allegato una serie di condotte tenute dagli amministratori,  
e dai componenti del collegio sindacale  
non conformi ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto e tali da determinare la loro responsabilità per i danni cagionati ai creditori sociali e la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.



In particolare era stato consigliere di amministrazione dall'1.03.10 al 27.07.2012 per poi assumere da tale data al fallimento la carica di liquidatore della società, era stato consigliere di amministrazione dall'1.03.10 al 27.07.2012, era stato consigliere di amministrazione dall'1.03.10 al 27.07.2012,

il primo presidente del Collegio Sindacale e i secondi membri effettivi del collegio sindacale sino al fallimento (15.01.15) rimasti in carica in regime di prorogatio dopo le dimissioni rassegnate il 12.06.12.

Quanto agli amministratori la curatela contestava il danno derivante dalla prosecuzione della attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale intervenuta al 31.12.19, la falsità dei bilanci di esercizio al 31.12.08, 31.12.09 e al 31.12.10 al fine di dissimulare la perdita del capitale sociale e consentire detta prosecuzione illegittima, l'inidoneità del ripianamento delle perdite deliberato in data 1.03.10 in considerazione dell'entità delle perdite effettivamente generate e non dichiarate, il danno da sanzioni ed aggi irrogati per tributi non pagati. Al liquidatore contestava l'incremento del danno dalla messa in liquidazione al fallimento. Ai sindaci contestava il danno corrispondente all'incremento del deficit patrimoniale tra la data della nomina e la messa in liquidazione oltre alla responsabilità a titolo di concorso con il liquidatore per la prosecuzione dell'attività dalla messa in liquidazione fino al 24.07.13

Si costituivano i convenuti eccependo la nullità della citazione, la prescrizione dell'azione e nel merito la sua infondatezza. Nel corso del giudizio la curatela dava atto dell'intervenuta transazione, limitatamente alla sua quota di responsabilità, con il convenuto per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio nei suoi confronti in forza di atti di rinuncia ed accettazione di rinuncia rispettivamente depositati il 29.06.2020 ed il 30.06.2020,

Preliminarmente l'eccezione di nullità della citazione deve essere rigettata giacché risulta determinato il petitum delle domande e circostanziata, in termini spazio-temporale, la causa petendi delle domande. Ugualmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione.

Quanto all'azione dei creditori sociali esercitata in questa sede, infatti, i fatti dedotti non sono idonei a far ritenere provata l'esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento, L'azione dei creditori sociali, infatti, si prescrive in 5 anni dal manifestarsi dell'insufficienza del patrimonio (art. 2949 comma 2 c.c.); presupposto diverso dallo stato d'insolvenza, che può con esso coincidere o ad esso essere anteriore; l'onere della prova di detta anteriorità spetta tuttavia a coloro che intendono avvalersi della eccepita prescrizione dell'azione e ai fini dell'individuazione del momento di



esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento, la Cassazione ha ritenuto idonei "fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata" (Cass. 8516/2009), con esclusione, ad avviso del Collegio, di casi come quello di specie ove l'unico fatto rilevante sarebbe il deposito di un unico bilancio, quello chiuso al 31.12.2011, pubblicato nel Registro imprese in data 31.07.2012, in perdita. Deve quindi farsi coincidere, in mancanza di ulteriori indicazioni, la insufficienza patrimoniale con la data del fallimento del 23.07.15, dies a quo a partire dal quale computare il termine quinquennale di prescrizione che evidentemente non era spirato con riferimento alla citazione notificata. Anche a voler ritenere diversamente, comunque, il primo bilancio di esercizio in perdita risulta essere quello al 31.12.2011, che risulta pubblicato nel Registro imprese in data 31.07.2012 con prot. n. 31649/2012 (cfr. ALL. 3, di parte attrice, pag. 8). A tutto concedere, dunque, la prescrizione quinquennale nei confronti dei creditori per gli atti di *mala gestio* anteriori al 31.07.2012 decorre da quest'ultima data. Ebbene l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avente effetto interruttivo della prescrizione, risulta notificato anteriormente allo scadere del quinquennio così individuato, ovvero anteriormente al 31.07.2017. Infatti, l'atto di citazione risulta a tale data notificato ai convenuti e coobbligati (08.06.2017), (14.06.2017), (13.06.2017), De Felice (09.06.2017), (10.06.2017) ed al medesimo ai sensi dell'art. 8 c. 4 l. 890/1982, in data 23.06.2017.

Nel merito la domanda svolta nei confronti degli amministratori,

è fondata e deve essere accolta. La curatela ha contestato il danno derivante dalla prosecuzione della attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale intervenuta al 31.12.19, quantificandolo secondo il criterio dei netti patrimoniali.

Nel caso che ci occupa all'esito della CTU disposta è emersa la falsità dei bilanci al 31.12.08, 31.12.09 e al 31.12.10 in virtù della illegittima appostazione, *a far data dal* bilancio di esercizio chiuso al 31.12.08, *dell'iscrizione delle* poste attive, *con specifico riferimento* alle immobilizzazioni immateriali, *con riferimento al Principio OIC n.24,*

*Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ritenute prive di errori logici e giuridici e fatte proprie dal Collegio, siffatte operazioni hanno* dissimulato la intervenuta perdita del capitale sociale, occultando una situazione di scioglimento *della società*, riferibile sin dal bilancio 2008.

Il CTU ha ulteriormente affermato che la ricapitalizzazione ai fini della eliminazione della perdita del capitale di cui alla delibera dell' 1.3.10 rispetto al momento storico in cui il ripianamento è stato effettuato, non è stata idonea né sufficiente a superare lo stato di liquidazione. L'attività di impresa è,



dunque, proseguita, accumulando perdite sempre più ingenti, in mancanza delle condizioni richieste dalla norma sulla base dei dati falsi predisposti e sottoscritti dagli amministratori convenuti nei bilanci esaminati dal consulente. Questo consente, senza dubbio, di imputare l'intero danno cagionato dalla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, in virtù dall'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'introduzione del nuovo art 2486 c.c. ,norma non applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie.

La Suprema corte ha infatti chiarito che anche con riferimento a fattispecie precedenti all'entrata in vigore della norma "*Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari*"(cfr Cass Ord n.198 del 5.1.2022)

Ebbene acclarato il verificarsi della causa di scioglimento fin dal 2008 per effetto della falsità dei bilanci e il compimento di molteplici atti negoziali di gestione caratteristica (cfr all7 della produzione dell'attore) era onere dell'amministratore provare che gli atti in oggetto non fossero espressione della normale attività di impresa, ma avessero una natura meramente liquidatoria. In difetto di tale prova va affermata l'esistenza del nesso di causalità e il danno può essere liquidato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, in quanto la falsità dei bilanci sottoscritti giustifica anche alla luce della sent. Cass S.U. 9100/15 l'imputazione agli amministratori dell'intero disavanzo, con la precisazione che la curatela ha inteso limitare la domanda alla differenza dei netti patrimoniali oltre alle sanzioni per debiti tributari del periodo calcolati dal CTU che va dunque imputata ai componenti del o ,previa decurtazione della quota del componente

Le stesse considerazioni a maggior ragione nei confronti del liquidatore. E' pacifico tra le parti che pur dopo la messa in liquidazione in data 27.7.12 il liquidatore abbia proseguito, pur in qualche modo rallentandola, l'attività di gestione caratteristica. Ebbene dopo la delibera l'attività di prosecuzione è da considerarsi illecita e a nulla vale in contrario affermare che un blocco repentino avrebbe cagionato



danni peggiori dal momento durante la liquidazione il deficit si è aggravato in modo significativo della ulteriore somma di euro 2.931.295 che devono imputarsi al Convenuto , a nulla rilevando che alcune poste negative si sarebbero formate precedentemente al periodo della liquidazione, in considerazione del fatto che il comunque ne risponderebbe quale amministratore. va quindi condannato al pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.016639,25 pari alla somma della perdita patrimoniale come calcolata dalla curatela più le sanzioni per debiti tributari del periodo calcolati dal CTU

Per quanto riguarda poi la posizione dei sindaci si rileva che la dei sindaci postula che l'attore allegghi che essi siano incorsi in violazioni agli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto o dalla legislazione speciale e di provare il nesso di causalità tra le violazioni ed il danno prodotti.

Incombe in tale caso sui sindaci la dimostrazione della non imputabilità del nocumento, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, di aver osservato i loro doveri ed aver adempiuto agli obblighi loro imposti.

Più specificamente la responsabilità (omissiva) dei sindaci, in solido con quella degli amministratori, presuppone che questi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e l'ineludibile (prova della) esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, potendo i sindaci essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi direttamente imputabili.

Deve rilevarsi, per giunta, quanto alla violazione del dovere di vigilanza, che al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al tribunale, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. (in termini Cass. civ., Sez. I, 11/11/2010, n. 22911, e altri, CED Cassazione, 2010, Contratti, 2011, 2, 181, Foro It., 2011, 6, 1, 1686, NAZZICONE; cfr. Cass. civ. Sez. III, 31/10/2014, n. 23148 Società, 2015, 3, 317 ).

Ad ogni modo - ai sensi degli artt. 2401, 2403 e 2407 c.c. - i componenti del collegio sindacale sono onerati del controllo costante e continuativo sulla capienza del patrimonio sociale, oltre che investiti



di un dovere di verifica sulla legalità (non solo formale ma) sostanziale dell'operato degli amministratori.

Più segnatamente ad essi compete una vigilanza sulla società che può dirsi analitica; non solo, quindi, un controllo sulla corretta amministrazione di tipo esclusivamente procedimentale - pur ritenuto centrale, dalla dottrina più autorevole, neo coacervo delle loro attività - ma anche rivolto all'esame degli atti di natura gestoria.

Solo ammettendo tale invasività, può comprendersi il riferimento normativo alla verifica del corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ascritta all'organo di controllo dall'art. 2403.

In tale logica è corretto ritenere che spetti al collegio: (i) la verifica del tipo di gestione compiuta dagli amministratori, tenendo conto dell'oggetto sociale e dell'interesse della società; (ii) ancor più precisamente, la verifica del rispetto della legge, dello statuto, dei criteri di ragionevolezza, di accortezza e di adeguata informazione assunta da parte dell'organo amministrativo prima del compimento di qualsiasi scelta; (iii) la conformità dell'assetto organizzativo/contabile - inteso quali procedure, prassi dotazione di personale e competenza dello stesso - rispetto alle dimensioni della società, all'attività svolta dall'ente e dallo scopo sociale perseguito; (iv) l'adeguatezza di tale assetto, con riferimento all'obiettivo di rendere una corretta e tempestiva rilevazione contabile e rappresentazione di ogni atto di gestione, dell'acquisizione e della elaborazione d'informazioni utili a scelte amministrative non avventate, della produzione di dati attendibili da trasfondere nel bilancio.

Pertanto i sindaci sono tenuti ad attività d'ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, quanto da ultimo anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento.

Il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può poi limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.

La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo



specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, RV 222138 e 222139; Cass. civ. sez. 3, n. 20328 del 20/09/2006, Queirolo contro Com. Zoagli ed altro ).

In definitiva, quindi, la responsabilità dei sindaci presuppone: 1) la commissione da parte degli amministratori di un illecito; 2) che da tale comportamento sia derivato un danno; 3) che i sindaci abbiano violato i doveri a loro carico, non vigilando con diligenza; 4) che sussista una relazione di causa effetto tra la loro mancata vigilanza ed il danno verificatosi ( così Cass. Civ. 13/23233).

Ebbene deve affermarsi che il collegio sindacale ha omesso ogni controllo sui dati di bilancio che hanno condotto alla prosecuzione illecita dell'attività di impresa con ingente danno per la società. La Suprema Corte ha infatti chiarito che "In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate ..." (cfr Cass. Civ. Sent. 32397/19) sempreché l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio (cfr Cass. Civ Sent. 28357/20)

I sindaci enfatizzano la relazione del collegio sindacale al bilancio 2011, nella parte in cui ricordano che in data <<28.06.2012 il collegio sindacale ancora una volta (e questa volta formalmente) provvedeva a mettere in mora il consiglio di amministrazione affinché convocasse l'assemblea dei soci>> e ne reputa *tempestiva* l'attività di controllo <<portata innanzi fino alla data del giugno 2012 – cioè fino alla naturale scadenza relativa all'assemblea per l'approvazione del bilancio e dei risultati di esercizio .- perché in numerose occasioni i soci hanno manifestato la volontà di procedere ad una forte ricapitalizzazione>>. Tale affermazione, tuttavia, rivela che il collegio sindacale sino al 28.06.2012 ha omesso la comunicazione in forma scritta verso gli amministratori, poiché la prima comunicazione scritta si è avuta in tale data. Al contempo la tesi conferma la inerzia del collegio sindacale fin dalla data della nomina dello stesso. Infatti, la tempestività dell'azione del collegio sindacale si misura sin dalla sua nomina (cfr. Trib. Roma 03.11.2011). Sul collegio sindacale grava un costante obbligo di verifica della adeguatezza del capitale sociale e di assunzione





delle iniziative funzionali e conseguenti a tale verifica, obbligo che non risulta in alcun modo essere stato rispettato.

Già in epoca anteriore alla nomina del collegio sindacale, l'importo delle imposte non versate era ingente dimodochè i sindaci, rivestendo anche le funzioni di controllo contabile, potevano e dovevano, secondo i canoni di professionalità e diligenza, avvedersi della grave situazione di indebitamento della società, nonché della perdita del capitale sociale. Essi rispondono dunque della prosecuzione dell'attività in termini di gestione non conservativa e di dissimulazione della perdita nei confronti dei creditori sociali. Del resto, a solo titolo esemplificativo, se il collegio sindacale avesse assunto le doverose iniziative avrebbe impedito la irrogazione delle sanzioni per omissioni fiscali e previdenziali derivanti dalla prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale. I sindaci hanno infatti il dovere di assumere tutte le informazioni necessarie per ottenere un quadro preciso della situazione patrimoniale ed amministrativa della società (cfr Trib. Roma 20.2.2012). Deve peraltro affermarsi che il collegio sindacale risponde anche per il periodo successivo alle dimissioni rassegnate in data 12.06.12 operando il fenomeno della prorogatio, per cui il collegio sindacale rimane nelle sue funzioni sino all'effettiva assunzione della carica da parte dei successori (cfr Trib. Milano 3.2.2010), assunzione che non è avvenuta nel caso di specie non essendo stato nominato alcun collegio sindacale in sostituzione fino al fallimento. I sindaci vanno pertanto condannati in solido con gli amministratori per il periodo fino al per il danno cagionato ai creditori sociali previa decurtazione della quota di un sesto oltre alla somma ed in solido con il liquidatore per euro 3.016639,25 pari alla somma della perdita patrimoniale come calcolata dalla curatela più le sanzioni per debiti tributari del periodo calcolati dal CTU.

Tutte le conclusioni rassegnate dalla curatela, cui si rinvia per relationem, devono, dunque, essere accolte

Quanto alla transazione sulla quota conclusa con il convenuto occorre rilevare che non trova applicazione l'art. 1304 c.c. che pertiene al caso della transazione sull'intero debito.

In questo caso la transazione, essendo intervenuta sulla quota, - secondo la lettura della giurisprudenza - provoca lo scioglimento automatico del vincolo solidale tra lo stipulante (debitore) e gli altri condebitori, con la conseguenza che i condebitori, non potendosi avvantaggiare della transazione, debbono, però, vedersi ridurre proporzionalmente il debito: il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore transigente ma soltanto ove questi abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.



Quando, invece, il debitore transigente, come avvenuto nel caso che ci occupa, corrisponde al creditore una somma inferiore alla sua quota ideale di debito, il residuo credito risarcitorio deve essere determinato detraendo da esso non la somma pagata, ma la quota gravante sui transigenti, potendosi poi esercitare il regresso nei rapporti interni

In presenza di una transazione pro-quota, gli altri condebitori non hanno titolo per avvalersi della stessa, ma possono solo usufruire della riduzione della quota del debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente.

I convenut nella loro comune qualità di cessati amministratori, devono dunque essere condannati a risarcire al Fallimento attore i danni richiesti decurtando il predetto importo di 1/3 fino al 18 luglio 2011 e di 1/6 fino al 12.06 12. In conclusione per effetto della transazione sulla sua quota effettuata dal da cui consegue, all'esito della rinuncia agli atti accettata dalla curatela, l'estinzione del giudizio nei suoi confronti con compensazione delle spese di lite ,per effetto del principio affermato in Cass. Sez. Un. 30174/2011, i convenuti

nella loro comune qualità di cessati amministratori, devono essere condannati a risarcire al Fallimento attore i danni descritti decurtando il predetto importo di 1/3 fino al 18 luglio 2011 e di 1/6 fino al 12.06 12, mentre i componenti del collegio sindacale beneficeranno della riduzione di 1/6 per il periodo dall'assunzione della carica al 12.06.12 .I danni cagionati fino al 18.07.2011 vanno quantificati in euro 1.627.625,00 somma da devalutarsi al 31.07.11 e rivalutarsi anno per anno (Cfr Cass S.U.1712/95), oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza.

devono , pertanto, essere condannati in solido al risarcimento in favore della curatela della somma di euro 1.627.625,00; somma da devalutarsi al 31.07.11 e rivalutarsi anno per anno, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza ;

devono essere condannati in solido con

al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.309.979,00. somma da devalutarsi al 31.06.12 e rivalutarsi anno per anno (Cfr Cass S.U.1712/95), oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza.

deve essere condannato in qualità di liquidatore al pagamento della somma di euro 3.016.639,00 somma da devalutarsi al 31.12.13 e rivalutarsi anno per anno (Cfr Cass S.U.1712/95) oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza, pari alla somma della perdita patrimoniale come calcolata dalla curatela più le sanzioni per debiti tributari del periodo calcolati dal CTU in solido con



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU liquidate con separato decreto vanno poste a carico delle parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ e compensa le spese di lite nei suoi confronti;

Condanna \_\_\_\_\_ in solido al risarcimento in favore della curatela della somma di euro 1.627.625,00; somma da devalutarsi al 31.07.11 e rivalutarsi anno per anno, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza ;

\_\_\_\_\_ al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.309.979,00 in solido con i convenuti \_\_\_\_\_ somma da devalutarsi al 31.06.12 e rivalutarsi anno per anno, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza;

Condanna altresì \_\_\_\_\_ in solido con \_\_\_\_\_ al pagamento della ulteriore somma di euro 3.016.639,00, somma da devalutarsi al 31.12.13 e rivalutarsi anno per anno ,oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza;

Condanna \_\_\_\_\_ a rimborsare alla curatela attrice le spese di lite che si liquidano in € 35.000,00 per compensi euro 3.469,55per spese vive oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di tutte le parti in solido.

Napoli, 24 luglio 2023

Il Giudice Relatore  
dott. Francesca Reale

Il Presidente  
dott. Caterina di Martino

